

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G01746 **del** 19/02/2021

Proposta n. 3618 **del** 18/02/2021

Oggetto:

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 - D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione in via definitiva a favore della Società DI DUCA COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Atina (FR), via della Vandra 2837, C.F./P.IVA 01995380605, per l'esercizio di un impianto mobile di marca REV, modello UFS 100/AI, matricola n. 10313, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione in via definitiva a favore della Società DI DUCA COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Atina (FR), via della Vandra 2837, C.F./P.IVA 01995380605, per l'esercizio di un impianto mobile di marca REV, modello UFS 100/AI, matricola n. 10313, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4 che approva il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13 del 19-01-2021 avente per oggetto “D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo...”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

PREMESSO che:

- la Società DI DUCA COSTRUZIONI S.r.l. (di seguito Società), con sede legale in Atina (FR), via della Vandra n. 2837, cap 03042, C.F./P.IVA 01995380605, legalmente rappresentata dal Sig. Di Duca Alberto, ha inoltrato istanza, acquisita al protocollo regionale al n. I.0243360 del 24.03.2020, per il rilascio di autorizzazione in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per l’esercizio di un impianto mobile di sua proprietà, di marca REV, modello UFS 100/AI, matricola n. 10313, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R5 e R10);
- alla suddetta nota, prot. regionale n. I.0243360 del 24.03.2020, è stata allegata documentazione tecnico-amministrativa prevista dalla DGR n. 864/2014, tra cui una Relazione Tecnica a firma del Dott. Biologo Daniele Ripa, iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi al n. 058585 Sez. A, e dell’ing. Rossano Ferazzoli, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone n. B123;
- nella Relazione Tecnica di cui al punto precedente sono state descritte le modalità di funzionamento dell’impianto mobile da utilizzare per lo svolgimento di campagne per operazioni di riciclaggio/ recupero di altre sostanze inorganiche R5 e di trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia (R10), come descritte nell’allegato C, parte IV del D.lgs. n. 152/2006, di rifiuti solidi con CER 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 17 05 08, 17 08 02, 17 09 04, per una produttività stimata come segue:
 - potenzialità annuale 120.000 t/anno, per 250 giorni lavorativi;
 - Potenzialità giornaliera 480 t/giorno, per 8 h lavorative, con 60 t/h (massima produzione oraria);

PRESO ATTO che la Regione Lazio:

- con nota n. U.0787594 del 14.09.2020, ha inviato la documentazione tecnico-amministrativa ricevuta dalla Società a tutti gli Enti e Amministrazioni indicati nella DGR n. 864/2014, al fine di acquisire il rispettivo parere di competenza; a tale nota ha dato riscontro solamente ARPA Lazio con nota prot. n. Uscita n. 0063395 del 12/10/2020, acquisita al protocollo regionale al n. I. 0873406 del 13-10-2020, nella quale sono stati riportati una serie di rilievi e raccomandazioni, da richiedere alla Società, come di seguito sintetizzate:
 - richiesta di implementazione della Relazione Tecnica pervenuta, con l’inserimento dei seguenti dati:
 - *indicazione dei rifiuti che si prevede di ricavare dalle attività di recupero da svolgere mediante l’impianto, con i relativi codici CER, con l’avvertenza di mantenere separata la gestione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse, sia prima che dopo il trattamento; conseguente integrazione del diagramma a blocchi presente al paragrafo 6 della Relazione Tecnica, specificando i flussi in ingresso ed in uscita dei rifiuti, identificati con gli opportuni suddetti codici;*
 - *descrizione dei parametri significativi del funzionamento del macchinario, evidenziando ad esempio la granulometria che contraddistingue il materiale a valle della frantumazione e*

vagliatura dei rifiuti, oltre ogni altro elemento utile a definire le caratteristiche del materiale che scaturisce dalle operazioni di recupero dei rifiuti stessi;

- *descrizione dettagliata della verifica di conformità da parte della Società, prevista dall'art. 8, c. 5 del D.M. 05/02/1998;*
- *elencazione, di tipo previsionale, di tutte quelle attrezzature che devono essere reperite di volta in volta nei siti oggetto di campagna di attività, secondo quanto riportato nell'Allegato A alla D.G.R. Lazio 864/2014 (acqua, etc.);*
- *informazioni circa i livelli di emissione del rumore generato dall'impianto nelle condizioni di esercizio riferite alla massima potenzialità, misurati in prossimità dell'impianto (Legge 447/1995, articolo 2, comma 1, lettera e);*

– dettagliare le seguenti modalità operative e raccomandazioni, da inserire in ogni Relazione Tecnica da presentare in fase di richiesta di campagna di attività:

- *descrizione in modo dettagliato degli apprestamenti tecnici che si intendono adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili, valutando, in relazione alle operazioni connesse all'esercizio dell'impianto mobile, le attività di installazione del cantiere, di messa in riserva dei rifiuti e di stoccaggio delle materie recuperate;*
- *relativamente ai sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, fare in modo che l'impianto non produca, in ultima analisi, alcun effluente liquido, facendo in modo di immettere l'acqua nebulizzata in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri, prevedendo, nell'eventualità che si dovessero produrre effluenti, l'allestimento di idonei sistemi di contenimento e considerando che eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge. A tal fine, in occasione di ciascuna campagna, dovranno essere fornite indicazioni in merito ai presidi ambientali da utilizzare ai fini della protezione della matrice suolo, in particolare, attraverso la predisposizione di pavimentazioni da porre in opera allo scopo, di dispositivi di raccolta, captazione, prevedendo il trattamento e la caratterizzazione degli effluenti liquidi generati dall'attività;*
- *fare riferimento a quanto contenuto nella D.G.R. Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012 'Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio', considerato che i rifiuti in ingresso sono rifiuti speciali non pericolosi provenienti principalmente da attività di demolizione e costruzione;*

– la Regione Lazio con nota U.1028445 del 25-11-2020 ha trasmesso alla Società il parere richiesto da ARPA Lazio nella citata nota n. Uscita 0063395 del 12/10/2020, a cui la Società stessa ha risposto con nota acquisita al protocollo regionale al n. I.1029839 del 25-11-2020, presentando una Relazione Tecnica integrativa sempre a firma dei suddetti Dott. Biologo Daniele Ripa e Ing. Rossano Ferazzoli, nella quale sono state fornite le precisazioni richieste, come si riporta in sintesi di seguito:

1. è stato rielaborato l'Elenco dei CER, anche con l'aggiunta di altri CER, rispetto alla richiesta iniziale, secondo quanto riportato nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento;
2. sono stati individuati i materiali ottenuti dalle attività di trattamento e sono state indicate le successive modalità di gestione adottate, riconducendole ai singoli punti dell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02 1998, così come di seguito:

CER	OPERAZIONE DI RECUPERO	CARATTERISTICHE MPS
10 13 11	R5	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205
17 01 01		
17 01 02		
17 01 03		
17 01 07		
17 08 02		
17 09 04		
170302	R5	conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate. materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.
170508	R5	conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate. cemento nelle forme usualmente commercializzate
170504	R5	prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate

3. è stata riportata la seguente tabella nella quale sono stati indicati i CER dei rifiuti in uscita dall'impianto prodotti dal processo di gestione dei rifiuti in entrata, con relative operazioni di gestione che verranno svolte presso i successivi impianti di recupero e/o smaltimento:

CER	Descrizione	Operazione di gestione successiva
191201	carta e cartone	R13-R12-R3-D15-D14-D13-D1
191202	metalli ferrosi	R13-R12-R4-D15-D14-D13-D1
191203	metalli non ferrosi	R13-R12-R4-D15-D14-D13-D1
191204	plastica e gomma	R13-R12-R3-D15-D14-D13-D1
191205	vetro	R13-R12-R5-D15-D14-D13-D1
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13-R12-R3-D15-D14-D13-D1
191208	prodotti tessili	R13-R12-R3-D15-D14-D13-D1
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R13-R12-R5-D15-D14-D13-D1
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13-R12-R5-R4-R3-D15-D14-D13-D1

4. è stata riportata la seguente tabella nella quale sono stati indicati i prodotti/EoW ricavati dal trattamento, con le caratteristiche merceologiche secondo la normativa tecnica di settore:

Prodotti finiti	Caratteristiche merceologiche secondo la normativa tecnica di settore	Successivo invio
EoW Inerte (aggregati riciclati e materiali per l'edilizia)	Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 5205/2005, D.M. 11.04.2007, D.M. 69/2018, UNI-EN 13242 e UNI-EN 12620	Cantieri edili, stradali, ferroviari, ecc., impianti di produzione di materiali per l'edilizia, recuperi ambientali e altre destinazioni

5. sono state descritte le modalità di trattamento dei rifiuti, con relativi diagrammi di flusso, sia per l'operazione di riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) 2.2, che di trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia (R10), con indicazione dei requisiti che devono possedere i materiali prodotti, sulla base delle rispettive normative di riferimento;

6. è stato messa in risalto, trattandosi di campagne mobili con rifiuti in ingresso di volta in volta variabili, l'impossibilità di potere stimare solo con approssimazione il quantitativo di EoW e di rifiuti prodotti dal recupero, ovvero pari a 117.600 t/anno di EoW e 2.400 t/anno di rifiuti da cernita CER 1912XX (2% di frazione estranea non inerte proveniente dalla cernita), di cui, indicativamente ma non necessariamente il 50% di rifiuti verranno inviati a recupero ed il 50% a smaltimento;
7. sono state indicate nel dettaglio le modalità relative al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti e dei prodotti ottenuti dall'attività di trattamento delle demolizioni non rispondenti ai requisiti specifici, nel rispetto del criterio temporale/quantitativo previsto dalla norma;
8. sono stati indicati tutti gli aspetti e gli accorgimenti necessari di cui tenere conto nella gestione dei rifiuti, nonché le modalità di deposito/stoccaggio degli stessi rifiuti (oltre che delle MPS, da tenere separate dai rifiuti), prevedendo la protezione adeguata dei cumuli, del terreno sottostante i rifiuti accumulati, così da garantire la tutela delle matrici, suolo, acque di falda e acque superficiali, e da evitare la dispersione di polveri e particolato, sia attraverso l'atmosfera, sia attraverso le acque di dilavamento;
9. è stato precisato che le attività verranno svolte in modo da garantire le condizioni di sicurezza per gli operatori presenti in tutte le fasi lavorative, compresi quelli nella fase di trasporto, che dovrà avvenire nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 188 e successivi del D.lgs. 152/06 s.m.i.;
10. per ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in impianto sono state indicate sia la procedura di caratterizzazione analitica ai fini dell'accettazione dei rifiuti non pericolosi (codici a specchio) in analogia con quanto previsto dall'Art.8 del D.M. 05/02/98, sia la procedura di caratterizzazione di base, in carico al produttore (in particolare con riferimento al modello conforme all'Allegato 5 della DGR Lazio 26 gennaio 2012, n. 34);
11. è stata indicata la procedura, a carico del gestore dell'impianto, di verifica di conformità dei rifiuti giudicati ammissibili a seguito della caratterizzazione di base, necessaria per stabilire se essi possiedono le caratteristiche richieste dall'impianto mobile; è stato previsto che tale verifica potrà essere compiuta anche attraverso campionamenti e analisi effettuate in contraddittorio tra il produttore e il gestore dell'impianto in fase di caratterizzazione del rifiuto;
12. sono state indicate le misure di salvaguardia delle matrici ambientali da adottare nelle singole campagne di attività, evidenziando che per ogni comunicazione per lo svolgimento di ciascuna campagna di attività, verranno descritti in maniera dettagliata tutti gli apprestamenti tecnici che si intendono adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili;
13. in merito ai presidi ambientali, ai fini della protezione della matrice suolo da adottare nelle singole campagne di attività, è stato specificato che il sistema di nebulizzazione per il contenimento delle polveri, sarà tarato in modo tale da evitare la formazione di percolati o eventuali effluenti liquidi, senza causare alcun impatto sulla matrice suolo e acqua; al fine di garantire le più idonee condizioni di installazione dell'impianto, sono stati descritti i possibili apprestamenti da adottare per il contenimento di eventuali effluenti liquidi, in relazione alle condizioni specifiche del sito, all'attività specifica e al materiale da trattare. È stata inoltre indicata la procedura da seguire in caso di sversamenti accidentali di olio idraulico e/o gasolio legati all'utilizzo dei macchinari per in ripristino dello stato dei luoghi;

TENUTO CONTO di quanto espresso ai capoversi precedenti, si può ritenere che la documentazione trasmessa dalla Società abbia descritto il funzionamento dell'impianto in tutte le sue componenti, con rappresentazioni grafiche dello stesso, oltre che le modalità di gestione dei rifiuti e le misure che verranno adattate a salvaguardia delle matrici ambientali in occasione della campagne mobili di attività;

CONSIDERATO che nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio alla Società dell'autorizzazione dell'impianto mobile sopra indicato, per quanto sopra illustrato, si ritiene che si possa rilasciare la richiesta autorizzazione alle seguenti condizioni, raccomandazioni, prescrizioni e specifiche:

- ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la caratterizzazione dei rifiuti è in capo al produttore degli stessi, che per ciascuno di essi ha l'onere di attribuire il relativo codice CER;
- al gestore dell'impianto mobile spettano le successive verifiche ed analisi di controllo, finalizzate alla constatazione che i rifiuti in ingresso all'impianto rientrino tra quelli previsti, per quantità e tipologia, nella Determinazione di approvazione dell'impianto stesso;
- sulle MPS a cura del gestore dell'impianto mobile dovranno essere effettuate test di cessione ai sensi degli artt. 8 e 9 del DM 05.02.98, come modificato dal DM 186/06; inoltre, le MPS prodotte prima di poter essere classificate come tali e commercializzate, dovranno essere oggetto di verifica analitica che ne certifichi la conformità alle norme tecniche (conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205), rilevando che per essere immessi sul mercato come "prodotti da costruzione" esse devono essere qualificate mediante marcatura CE ai sensi del Regolamento 305/2001/UE e del D.lgs. n. 106/2017, nel rispetto delle norme europee armonizzate in materia;
- al termine di ogni campagna di recupero, i rifiuti di scarto dovranno essere inviati ad impianti autorizzati per il loro successivo trattamento ai sensi del D.lgs. 152/06, mentre le MPS prodotte dovranno essere inviate agli acquirenti finali, alle condizioni di cui al punto precedente;
- nei periodi di inattività l'impianto mobile dovrà essere custodito nel sito di ricovero presso la sede dell'azienda in Atina (FR), via della Vandra snc;
- nelle Relazioni Tecniche descrittive delle campagne d'attività da svolgere, dovrà farsi riferimento a quanto contenuto nella D.G.R. Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012 "Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti della Regione Lazio" e, tra l'altro, dovrà essere specificato quanto segue:
 - o fare espresso riferimento alla Relazione Tecnica trasmessa con l'istanza, prot. reg. n. I.0243360.24-03-2020 come modificata e integrata con la Relazione Tecnica integrativa, allegata alla nota prot. regionale n. I.1029839 del 25-11-2020, elaborata in risposta alle osservazioni di ARPA Lazio di cui alla nota sopra indicata U.0063395 12/10/2020, prot. regionale n. I.0873406.13-10-2020;
 - o richiesta di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso di potenzialità giornaliera riconducibile a quanto previsto nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 152/06 "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D.lgs. n. 152/06";
 - o indicazione della "potenzialità giornaliera ed annuale (t/g e t/a)" (valore reale) dei rifiuti autorizzati, così come richiesto nell'Allegato "A" alla D.G.R. Lazio 864/2014;
 - o in relazione alle specifiche attività di recupero indicate nell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, per ciascuna tipologia di rifiuto indicare puntualmente le attività che il Gestore intende effettuare ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/06 nonché del D.M. 05/02/1998 medesimo (determinazione delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti), atteso che le stesse dovranno essere soddisfatte tutte affinché una attività di recupero origini un "end of waste", cessando la qualifica di rifiuto;

- descrivere in modo dettagliato gli apprestamenti tecnici da adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate, ivi comprese le attività di messa in riserva dei rifiuti e lo stoccaggio delle materie recuperate, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili; in ogni caso, dovrà essere previsto che in presenza di piogge le modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti/materiale recuperato siano tali da evitare possibili dilavamenti e dispersioni dei materiali, nonché eventuali dispersioni di pulviscolo in atmosfera, mediante la loro protezione con teli zavorrati;
- prima di procedere al loro recupero mediante l'impianto mobile, al fine di generare materie prime secondarie, la Società dovrà favorire la pratica della "demolizione selettiva", con lo smontaggio preventivo di tutti i materiali estranei alla frazione inerte, dopo la fase di cernita o selezione dei rifiuti; i rifiuti che non verranno trattati dall'impianto mobile dovranno essere raggruppati nello stesso luogo di produzione, suddivisi in tipologie omogenee e adeguatamente etichettati per essere avviati ad impianti autorizzati per le successive operazioni di smaltimento;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti, come da copia del bonifico del 21.03.2020, trasmesso unitamente all'istanza del rilascio dell'atto autorizzativo;

RILEVATO che:

- l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28, del D. Lgs. n. 22/1997, così come novellato dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;
- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell'impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B" del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;
- allo stato attuale non vige l'obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese, "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti", che recita testualmente che "l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (ora, art. 212, comma, 13, del D.lgs. n. 152/2006);
- il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

EVIDENZIATA la necessità che la Società è tenuta al conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi;

RITENUTO di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

ATTESO che:

- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 (ora, art. 208 del D.lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, in quanto il problema posto può trovare soluzione solo a seguito della definizione della normativa statale;

- ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa dell'impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i successivi trenta giorni;
- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto, né come un'omologazione di impianto mobile;

RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per potere procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Società, per l'utilizzo dell'impianto mobile finalizzato allo svolgimento di campagne di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, come riportati nell'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante sostanziale;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 864/2014, l'esercizio dell'impianto mobile marca REV, modello UFS 100/AI, matricola n. 10313, di proprietà della Società Di Duca Costruzioni S.r.l., con sede legale in Atina (FR), via della Vandra 2837, cap 03042, C.F./P.IVA 01995380605, legalmente rappresentata dal Sig. Di Duca Alberto, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- di autorizzare la Società DI DUCA COSTRUZIONI S.r.l. ad utilizzare l'impianto sopra richiamato, per lo svolgimento di campagne di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (operazioni R5 ed R10), così come riportati nell'Allegato "A", per le seguenti potenzialità:
 - potenzialità annuale 120.000 t/anno, per 250 giorni lavorativi;
 - Potenzialità giornaliera 480 t/giorno, per 8 h lavorative, con 60 t/h (massima produzione oraria);
- di precisare che ai sensi del punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, la durata di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- di stabilire che:
 - ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
 - oltre alle condizioni sopra richiamate, dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
 - in fase di richiesta di campagne di attività, nella documentazione tecnica che verrà presentata, in particolare, la Società dovrà fare espresso riferimento a quanto puntualmente riportato nelle Relazione Tecniche trasmesse e in particolare in quella acquisita agli atti della Regione con prot. n. I.1029839 del 25-11-2020 che, unitamente a tutta l'altra documentazione pervenuta, è conservata nel sistema informativo regionale di gestione del protocollo e archiviazione documentale;
 - la presente autorizzazione non esonera la Società Di Duca Costruzioni S.r.l. dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;

- lo svolgimento delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinato alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti, sarà notificato alla Società e sarà trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

IL DIRETTORE

(ing. Flaminia Tosini)